Consulenza alle associazioni

Spettabile

Associazioni

Loro sedi

Venezia, 15 Settembre 2015

Oggetto: novità in materia di lavoro accessorio.

La normativa sui buoni lavoro INPS c.d. <<*voucher>>>* è stata ampiamente modificata dalla riforma

operata con il D.Lgs. n. 81/2015.

Le principali novità riguardano il limite massimo del compenso che il prestatore può percepire,

l'obbligo di comunicazione preventiva in capo al committente, la possibilità di acquisto

esclusivamente telematica dei *voucher* da parte dei committenti imprenditori o professionisti.

Limite alle prestazioni

Il limite massimo del compenso che il prestatore può percepire è stato innalzato da € 5.000,00 a €

7.000,00 netti, con riferimento alla totalità dei committenti nel corso di un anno civile [dal 1°

gennaio al 31 dicembre]. Resta invariato il limite di € 2.000,00 netti per le prestazioni rese nei

confronti del singolo committente imprenditore.

Modalità di acquisto

I committenti (imprenditori, professionisti e associazioni con partita iva) hanno l'obbligo di

acquistare esclusivamente con modalità telematiche uno o più carnet di buoni orari, numerati

progressivamente e datati, solo attraverso:

- Procedura telematica INPS. Le modalità di accesso, acquisto e gestione dei voucher telematici

sono descritti nell'allegato 1 (circolare INPS);

- Tabaccai che aderiscono alla convenzione Inps-Fit;

- Tramite servizio internet banking Intesa San Paolo;

- Banche Popolari abilitate;



Non sarà quindi possibile l'acquisto dei Voucher presso gli uffici postali, mentre saranno ancora utilizzabili quelli attualmente acquistati e non ancora utilizzati.

Comunicazione telematica della prestazione

È previsto l'obbligo di comunicare alla Direzione territoriale del lavoro competente, prima dell'inizio della prestazione, attraverso modalità telematiche, ivi compresi *sms* o *posta elettronica*, i dati anagrafici e il codice fiscale del lavoratore nonché il luogo della prestazione lavorativa, con riferimento ad un arco temporale non superiore ai trenta giorni successivi. Tuttavia, il Ministero del Lavoro, con nota n. 3337 del 25 giugno 2015 ha chiarito che, nelle more dell'attivazione delle relative procedure telematiche, la comunicazione è da effettuarsi secondo le procedure già in uso. Lo Studio rimane a Vostra disposizione per eventuali chiarimenti.

Cordiali saluti

1) Allegato circolare INPS

Kira Srl

dr. diego zorzetto